Pubblicato il 30/10/2023

N. 07238 2/023 REG.PROV.CAU. N. 03282/2023 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2023, proposto da Spinevision Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Protto, Giovanni Corbyons, Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

contro

Regione Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Usl della Romagna, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (Ora Azienda Usl di Reggio Emilia), Azienda Ospedaliera di Modena, Azienda Ospedaliera di Bologna, Azienda Ospedaliera di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano,

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Istituto Romagnolo per Lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - Irst S.r.l., Istituto di Montecatone - Ospedale di Riabilitazione, Area Vasta Emilia Nord, Area Vasta Emilia Centrale, non costituiti in giudizio;

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pigorini, Martina Canella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permamnete per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Sanitex S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12.12.2022, recante "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli

- anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125" e dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l'"elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore" (doc. 1);
- della nota prot. n. 1226260 del 13.12.2022 ricevuta in pari data via pec con cui la ricorrente è stata informata della adozione della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 (doc. 2);
- della nota prot. n. 0645107 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter, d.lgs. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2015, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto ministeriale del 15.6.2012, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano: nota n. 284 del 6.9.2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; nota n. 667 del 5.9.2019 dell'Azienda Usl di Parma; nota n. 334 del 20.9.2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; nota n. 267 del 6.9.2019 dell'Azienda Usl di Modena; nota n. 325 del 4.9.2019 dell'Azienda Usl di Bologna; nota n. 189 del 6.9.2019 dell'Azienda Usl di Imola; nota n. 183 del 6.9.2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; nota n. 295 del 18.9.2019 dell'Azienda Usl della Romagna; nota n. 969 del 3.9.2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; nota n. 333 del 19.9.2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; nota n. 137 del 5.9.2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; nota n. 212 del 4.9.2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; nota n. 202 del 5.9.2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; nota n. 260 del 6.9.2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della nota prot. n. 0722665 del 25.9.2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la

Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;

nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare:

- del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 3), e relativi allegati A (doc. 3.1), B (doc. 3.2), C (doc. 3.3) e D (doc. 3.4), pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
- della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413 (doc. 4);
- dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati (doc. 5);
- del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica 'Conto economico' (CE) e 'Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale" (doc. 6);
- del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 7);
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78" (doc. 8);
- della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente

ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016" (doc. 9);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) (doc. 10);
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7) (doc. 10.1);
- dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR (doc. 11).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che la prossima scadenza del termine del 30.10.2023 rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle

N. 03282/2023 REG.RIC.

more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2023.

Il Presidente Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO